

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Marzo 2013)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>EMAS, linee guida europee</i>
Riferimento	G.U.U.E. L76 del 19-3-2013
Estremi	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2013
Titolo	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2013 che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
Contenuti	<p>EMAS è uno strumento volontario messo a disposizione di qualsiasi organizzazione operante in qualsiasi settore economico, all'interno o all'esterno dell'Unione europea, e che intende:</p> <ul style="list-style-type: none">— assumersi una responsabilità ambientale ed economica,— migliorare le proprie prestazioni ambientali,— comunicare i propri risultati ambientali alla società e alle parti interessate in generale. <p>Le organizzazioni che si registrano a EMAS devono: dimostrare il rispetto della normativa in materia ambientale, impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali, dimostrare di avere un dialogo aperto con tutte le parti interessate, coinvolgere il personale nel miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, pubblicare e aggiornare una dichiarazione ambientale EMAS convalidata, destinata alla comunicazione esterna.</p> <p>I sistemi di gestione ambientale come EMAS servono alle organizzazioni per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre i rischi e proporsi come esempio grazie alla pubblica dichiarazione di buone pratiche. Nell'allegato alla Decisione UE, che presenta le linee guida informative per l'adesione, vengono prospettati, anche con esempi concreti, i costi inerenti all'attuazione del sistema e i relativi benefici, costi che parrebbero più che controbilanciati dai risparmi. Inoltre, le organizzazioni che considerano l'opportunità di registrarsi a EMAS devono tenere conto anche delle sovvenzioni e del sostegno tecnico e finanziario offerti dagli Stati membri e dalle autorità nazionali, regionali e locali, nonché dagli organismi competenti di EMAS.</p> <p>Le linee guida presentano un dettagliato schema su come attuare EMAS (la prima fase di una corretta attuazione di EMAS è lo svolgimento di un'analisi approfondita delle attività e della struttura interna dell'organizzazione, il cui obiettivo è quello di individuare gli aspetti ambientali associati a impatti ambientali), come verificare il rispetto degli obblighi normativi, come definire competenza, formazione e consapevolezza nel personale che viene attivamente coinvolto nella gestione ambientale dell'azienda. Nel documento vengono</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	chiaramente indicati i contenuti dei documenti da presentare, in particolare della Dichiarazione EMAS, che deve contenere indicatori chiari ed efficaci delle prestazioni ambientali dell'organizzazione e gli interventi attuati da questa per ciascun comparto ambientale e in tema di risparmio e recupero di risorse (es. efficienza energetica e dei materiali).
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Emission trading, quote annuali</i>
Riferimento	G.U.U.E. L90 del 28-3-2013
Estremi	DECISIONE 2013/162/UE del 26 marzo 2013
Titolo	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Contenuti	<p>Con la decisione di cui sopra, la Commissione ha determinato le assegnazioni annuali di emissioni agli Stati membri nei settori non coperti dall'Emission trading (sostanzialmente agricolo, trasporti e civile), per il periodo 2013 – 2020.</p> <p>In deroga all'articolo 1, nei casi in cui un atto adottato a norma dell'articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE preveda che gli Stati membri debbano presentare inventari sulle emissioni di gas a effetto serra utilizzando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell'IPCC, adottata mediante la decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, le assegnazioni annuali di emissioni indicate nell'allegato II si applicano a decorrere dal primo anno per cui i rapporti relativi agli inventari sui gas a effetto serra sono obbligatori.</p>
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Qualità dell'aria, modifiche</i>
Riferimento	GU n.73 del 27-3-2013
Estremi	DECRETO 13 marzo 2013 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Titolo	Individuazione delle stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione media per il PM2,5 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Contenuti	Il decreto individua le stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione media per il PM2,5 previste dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>Tale articolo infatti fissava per le regioni e province autonome, in relazione ai livelli di PM2,5, l'obbligo di adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione e le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione.</p> <p>Una volta selezionato come indicatore d'esposizione medio il PM2,5 era stato deciso di individuare, mediante decreto ministeriale, apposite stazioni; il Coordinamento tra i ministeri dell'ambiente, della salute e delle autorità locali aveva pertanto richiesto alle autorità regionali di proporre una o più tra le stazioni di fondo urbano ubicate in siti fissi di campionamento urbano delle proprie reti di misura ed aveva istituito un apposito gruppo di lavoro destinato a selezionare, sulla base di una specifica istruttoria, quelle più idonee.</p> <p>All'art.2 del decreto 13 marzo 2013 vengono elencate le città e i siti selezionati per il suddetto monitoraggio.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

ENERGIA

Parole chiave	<i>Strategia Energetica Nazionale, obiettivi</i>
Riferimento	GU n.73 del 27-3-2013
Estremi	Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico del
Titolo	Comunicato: Ministero dello Sviluppo Economico. Approvazione del documento contenente la Strategia energetica nazionale
Contenuti	<p>I quattro obiettivi principali indicati nel nuovo documento di Strategia Energetica Nazionale - SEN i ministri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente hanno approvato con un Decreto Interministeriale sono: riduzione dei costi energetici, pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia ambientale, maggiore sicurezza di approvvigionamento e sviluppo industriale del settore energia.</p> <p>Nella presentazione sintetica del documento sono state identificate 7 priorità con obiettivi concreti e specifiche misure a supporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili ▪ Efficienza energetica ▪ Sviluppo mercato competitivo e hub del gas sud-europeo ▪ Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali ▪ Sviluppo dell'infrastruttura e del mercato elettrico ▪ Ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti ▪ Modernizzazione del sistema di <i>governance</i> <p>Particolare risalto è stato dato alla previsione del superamento degli impegni ambientali europei al 2020: la riduzione di gas serra prevista dal piano nazionale SEN è del 21% contro il 18% dell'obiettivo europeo 2020, l'incidenza dello sviluppo delle rinnovabili sui consumi totali è prevista al 19-20% contro il 17%</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>dell'obiettivo europeo ed infine si prevede, per la prima volta, la riduzione assoluta dei consumi primari grazie all'Efficienza Energetica (consumo primario di energia inferiore del 24% contro il 20% previsto dal 20-20) e la diminuzione della dipendenza da combustibili fossili a beneficio delle rinnovabili (l'incidenza combustibili fossili passerebbe da 89% a 77%).</p> <p>La presentazione sintetica della nuova SEN (pdf) si può scaricare dal sito: http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/20130314-SEN-Presentazione.pdf</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

COMBUSTIBILI

Parole chiave	<i>Combustibili solidi secondari (CSS)</i>
Riferimento	GU n.62 del 14-3-2013
Estremi	DECRETO 14 febbraio 2013, n. 2 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Titolo	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Contenuti	<p>Il decreto nasce dalla volontà di promuovere la produzione e l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali e economiche con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, e ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti, ma contemporaneamente fornire a questo riguardo chiarezza giuridica e certezza comportamentale uniforme sull'intero territorio nazionale.</p> <p>In applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152/06, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto. Essi si basano sui requisiti della norma tecnica armonizzata UNI EN 15359 "Solid recovered fuels" (SRF), che individua la classificazione del CSS tenendo conto di tre parametri riconosciuti strategici per importanza ambientale, tecnologica e prestazionale/economica, quali: PCI (parametro commerciale), Cl (parametro di processo) e Hg (parametro ambientale), come meglio specificati nella Tabella 1 dell'allegato 1 al decreto.</p> <p>Il decreto n.62/2013 stabilisce inoltre le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo ai fini della produzione di energia elettrica o termica del CSS avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio</p>

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

	<p>per l'ambiente.</p> <p>Il citato regolamento si applica alla produzione del CSS-Combustibile come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), e all'utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c). il CSS e' prodotto esclusivamente in impianti autorizzati e secondo i processi e le tecniche di produzione elencate (Allegato 3).</p> <p>Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per la produzione del CSS sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purché non pericolosi. Non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato 2.</p> <p>Resta invariata la possibilità di utilizzare anche materiali non classificati come rifiuto purché non pericolosi ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*